

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1716

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, CORVINO, CIONI, ROSSI e
LAFORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1995 (*)

**Nome per la istituzione di un servizio permanente di assi-
stenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli
espianti e dei trapianti**

() Testo non rivisto dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - La realtà italiana nel campo del trapianto di organi è tuttora a drammatica. Nella classifica dei Paesi europei, l'Italia è all'ultimo posto con 6 donazioni per milione di abitanti. Più in generale il numero dei trapianti di organi eseguiti nel nostro Paese è il più basso dei Paesi occidentali. Per quanto concerne il rene, l'organo maggiormente impiegato nei trapianti, viene prelevato solo un quarto degli organi occorrenti, mentre le potenzialità di espianti sarebbero di gran lunga superiori.

Ciò comporta conseguenze gravissime per i pazienti italiani, specie per i meno abbienti. Alcuni di essi riescono a fruire dei trapianti d'organo in altri Paesi europei e non europei. La pressante richiesta di trapianti da parte degli italiani e di pazienti di altri Paesi europei comporta come conseguenza una vergognosa prassi costituita dal traffico di organi dal Sud-America e dall'Africa.

Noi riteniamo che la preoccupazione che si possano utilizzare organi di persone vive non abbia senso. La legge sull'accertamento della morte approvata dal Parlamento garantisce che nessuna persona vive possa essere sottoposta a trapianti.

Accanto a teorici in buona fede che vivono fuori dalla realtà e dei bisogni della gente, specie di quella più emarginata e sofferente, esistono organizzazioni a delinquere con referenti in Italia, per avviare all'estero, ai trapianti di organi a pagamento, i pazienti italiani che abbiano grandi disponibilità finanziarie, ma che si trovano nella difficoltà di ottenere organi da cadaveri in Italia. Notizie accreditate di stampa riferiscono che molto spesso i pazienti italiani vengono inseriti illegalmente in un traffico di organi da donatori vivi (Brasile, Colombia) cosa che la stessa

Chiesa ha condannato come la peggiore forma di criminalità organizzata alimentata da un cinismo disumano.

Ma accanto alla insufficiente disciplina nella manifestazione di volontà, vi è una inadeguata organizzazione degli espianti.

Questa trova la sua causa nella mancanza di una struttura di coordinamento nazionale dei trapianti e nella irrazionale distribuzione dei centri di trapianto sul territorio nazionale, oltre che nella assenza di una cultura del trapianto. A ciò si aggiunga la insufficienza dei servizi di rianimazione e dei servizi di emergenza.

Gli obiettivi che con il presente disegno di legge ci proponiamo di raggiungere sono diretti a: 1) diffondere sempre di più la cultura della donazione che è alla base della diffusione dei trapianti; 2) facilitare l'espianto, la cui pratica incontra molte difficoltà per ragioni legislative e organizzative; 3) intensificare il trapianto.

Per quanto riguarda l'espianto, attualmente esso viene eseguito solo nei centri di trapianto. Il che va bene per gli organi da prelevare da viventi (*reni*) mentre presenta aspetti negativi per quanto concerne il prelievo da cadaveri. Oggi per quanto concerne l'espianto occorre che una *équipe* di trapiantisti specializzati si rechi a prelevare gli organi dal cadavere, oppure che il moribondo sia portato nel centro di trapianto.

Questa complessa e lunga procedura comporta la grave conseguenza della perdita di migliaia di organi di cadaveri che non possono essere prelevati e che invece potrebbero salvare migliaia di vite umane.

Noi proponiamo che tale procedura venga semplificata autorizzando l'espianto da parte di *équipe* chirurgiche negli stessi ospedali dove i pazienti decedono. Gli organi così espantati potrebbero essere im-

mediatamente inseriti in appositi contenitori nei centri di trapianto.

Al fine di reperire il maggior numero di organi da trapiantare appare opportuno organizzare il servizio di assistenza permanente (24 ore su 24) sulle autostrade con adeguate ambulanze di rianimazione. Allo stato attuale delle cose gli organi di molti possibili donatori che muoiono per traumi sulle strade non possono essere utilizzati perchè la legge non consente l'espianto al di fuori dei centri di trapianto.

La verità è che continua a permanere una cultura specializzata ed elitaria relativa al trapianto di organi per la quale esiste un numero ristretto di specialisti che gestiscono tutto il problema dei trapianti. Se questo atteggiamento era giustificato all'inizio di questa esperienza clinica per la puntualizzazione dei vari esperti tecnici, non lo è più attualmente, dal momento che tutte le tecniche di espianto e di trapianto sono standardizzate sulla letteratura chirurgica corrente.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di reperire il maggior numero di organi da trapiantare, è istituito, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, un servizio di assistenza permanente sulle autostrade e sulle strade statali, provinciali e comunali con adeguate autoambulanze di rianimazione.

2. Il servizio provvede a somministrare le prime cure al paziente vittima dell'incidente stradale, provvedendo altresì al suo pronto ricovero in una struttura ospedaliera idonea, possibilmente fornita di reparto di rianimazione o di emergenza.

Art. 2.

1. Il responsabile sanitario della struttura ospedaliera, una volta accertata la morte di una persona ricoverata, ne dà comunicazione immediata al centro di coordinamento nazionale.

Art. 3.

1. Le regioni e le provincie autonome individuano le strutture sanitarie idonee a svolgere attività di espianto di organi parenchimali. Queste debbono essere fornite comunque di reparti di rianimazione.

2. Le strutture sanitarie ritenute idonee sono autorizzate a svolgere attività di espianto, di cui danno tempestiva comunicazione al centro di coordinamento nazionale.

Art. 4.

1. I prelievi possono essere eseguiti dai sanitari anche in strutture ospedaliere di-

verse da quelle di appartenenza. I sanitari che eseguono i prelievi debbono essere diversi da quelli che accertano la morte.

Art. 5.

1. È istituita presso il Ministero della sanità un centro di coordinamento per i trapianti per la distribuzione degli organi alle strutture sanitarie autorizzate e l'individuazione dei pazienti idonei a ricevere il trapianto, nel rigoroso rispetto delle liste di attesa.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità, di intesa con il *Ministro della pubblica istruzione*, promuove tutte le iniziative dirette a diffondere tra i cittadini e gli studenti la conoscenza dei prelievi e dei trapianti.

